

COME SONO CAMBIATE LE SANZIONI CIVILI

ALLA LUCE DELLA LEGGE 56/2024 - conversione DL 19/24

Relatore
Loredana Salis
Consulente del Lavoro.

Responsabile sezione semplificazioni del Centro Studi dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.





Le sanzioni Civili

Relatore

Loredana Salis

Consulente del Lavoro.

Responsabile sezione semplificazioni del Centro Studi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.

Le sanzioni civili in materia di inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti degli Enti hanno lo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e di risarcimento del danno subito dall'Ente per il ritardato o mancato pagamento dei contributi.

Le sanzioni civili pertanto si hanno in caso di :

- ◆ Omissione
- ◆ Evasione

Il regime sanzionatorio è regolato dall'art. 116 c. 8 della l. 388 del 2000
Tale normativa oltre che a stabilirne il valore sanzionatorio rispetto alle omissioni ed evasioni ne fornisce anche la definizione legale.

Alla lett. a) si qualifica l'OMISSIONE il ritardato o mancato pagamento delle obbligazioni contributive rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

Alla lett. b) si qualifica l'EVASIONE che si realizza quando il datore di lavoro con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. Ci troviamo pertanto in presenza di un intento fraudolento. Viene quindi introdotto il concetto di intenzionalità come elemento psicologico; da un punto di vista oggettivo invece la violazione viene delimitata alla sola ipotesi di occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni corrisposte.



La misura delle sanzioni Civili

Relatore

Loredana Salis

Consulente del Lavoro.

Responsabile sezione semplificazioni del Centro Studi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.

OMISSIONE CONTRIBUTIVA

rilevando una fattispecie meno grave, tale violazione ha come sanzione civile una somma pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5,5 punti percentuali.

Tale sanzione non può comunque essere superiore al 40% dei contributi o premi omessi.


EVASIONE CONTRIBUTIVA

Rilevando una fattispecie più grave, tale violazione ha come sanzione civile una somma pari 30% dei contributi evasi.

Tale sanzione non può comunque essere superiore al 60% dei contributi o premi omessi.

Qualora però il datore di lavoro, prima di accertamenti o contestazioni – e comunque entro dodici mesi dalla naturale scadenza prevista per il pagamento - presenti le denunce e il pagamento è effettuato entro 30 gg. dalla presentazione della denuncia stessa, la sanzione civile sarà pari a quella prevista per l'omissione, con il limite del 40% dei contributi evasi.

Al raggiungimento della soglia prevista per le sanzioni civili, sia per i casi di omissione sia per i casi di evasione, qualora il datore di lavoro non abbia ancora provveduto al pagamento, iniziano a decorrere gli interessi di mora come previsto all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.



Le modifiche alla legge 388/2000 in materia di sanzioni civili INPS

Relatore

Loredana Salis

Consulente del Lavoro.

Responsabile sezione semplificazioni del Centro Studi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.

La Legge di conversione non ha modificato l'impianto dell'art. 30 del DL 19/2024 che prevede una sostanziale rivisitazione delle sanzioni civili.

All'art. 30 sono state inserite le modifiche all'art. 116 c. 8 della l. 388/2000 che come vedremo puntano a incentivare la regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi, con sanzioni attenuate e rateizzazioni agevolate, e all'emersione di basi imponibili sommerse

Viene introdotto un nuovo sistema di comunicazione e scambio di informazioni tra INPS e i datori di lavoro per migliorare la trasparenza e facilitare l'adempimento degli obblighi contributivi.

Queste modifiche sono un tentativo di bilanciare la necessità di rigore nella riscossione dei contributi con la possibilità di regolarizzare spontaneamente situazioni debitorie, evitando sanzioni eccessivamente gravose per i contribuenti in buona fede o in situazioni di difficoltà economica.

Al comma 1 dell'art. 30 della legge 56/2024 notiamo che rimane invariata la decorrenza della nuova disposizione:

Le modifiche si applicheranno dal 1° settembre 2024

La lettera a) del comma 1 dell'art. 30 della legge 56/2024 modifica la lettera a), dell'art. 116 c. 8 legge 388/2000 e prevede la riduzione delle sanzioni civili in caso di omissione

Confronto tra vecchia e nuova disposizione

Articolo 116 c. 8 Legge 388/2000	Prima delle modifiche (Legge 388/2000)	Dopo le modifiche (Legge 56/2024)
Omissione contributiva (lettera a)	In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi rilevabili dalle denunce o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato de 5,5%. La sanzione non può essere superiore al 40% dei contributi omessi	Se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione di 5,5 punti della sanzione civile previdenziale non trova applicazione. La sanzione non può essere superiore al 40% dei contributi omessi

se il pagamento dei contributi o premi in caso di omissione contributiva è effettuato:

- entro centoventi giorni,
- in unica soluzione,
- spontaneamente prima di accertamenti o richieste

la maggiorazione del 5,5% sul TUR non si applica

Le modifiche alla legge 388/2000

Confronto tra vecchia e nuova disposizione

Articolo 116 c. 8 Legge 388/2000	Prima delle modifiche (Legge 388/2000)	Dopo le modifiche (Legge 56/2024)
Evasione contributiva (lettera b)	b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate	b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo

La lettera b) del comma 1 dell'art. 30 della legge 56/2024 modifica la lettera b), dell'art. 116 c. 8 legge 388/2000 e prevede l'ampliamento della platea dei soggetti coinvolti e la rimodulazione delle sanzioni civili in caso di evasione.

Si rimarca il riferimento al fatto doloso che vede come elementi costitutivi della fattispecie non solo l'omissione delle denunce obbligatorie ma anche l'occultamento di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.

Rimane il proposito del legislatore di allargare il perimetro di contestazione non solo rispetto ai «datori di lavoro», ma verso chiunque e anche quindi nel caso di evasione di redditi di lavoro autonomo.

Le modifiche alla legge 388/2000

Confronto tra vecchia e nuova disposizione

Articolo 116 c. 8 Legge 388/2000	Prima delle modifiche (Legge 388/2000)	Dopo le modifiche (Legge 56/2024)
Evasione contributiva (lettera b)	In caso di evasione contributiva connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero con l'intenzione di non versare i contributi o premi, la sanzione civile è pari al 30% annuo (non superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti). Qualora la denuncia sia effettuata entro 12 mesi dalla scadenza originaria e il pagamento è effettuato entro 30gg, si applica la sanzione di cui alla lett. a)	Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti se il versamento in unica soluzione è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, è di 7,5 punti se entro 90 giorni, con un limite massimo del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti

- denuncia spontanea entro dodici mesi
- sanzione civile di cui alla lett. a) conditio: versamento entro 30 gg)
- se pagamento effettuato entro 90 gg. sanzione civile pari al TUR + 7,5%
- La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non versati.
- In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;»;

Le modifiche alla legge 388/2000

Confronto tra vecchia e nuova disposizione

Articolo 116 c. 8 Legge 388/2000	Prima delle modifiche (Legge 388/2000)	Dopo le modifiche (Legge 56/2024)
Evasione contributiva (lettera b)	Non prevista	In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;

Viene introdotto il pagamento rateale

- TUR+5,5%
- TUR+7,5%

subordinato al pagamento della prima rata

qualora le successive rate:

- Non vengano pagate;
- Vengano pagate in ritardo;
- Pagamento insufficiente

sanzione pari al 30% annuo fino ad un massimo del 60%

Le modifiche alla legge 388/2000

Confronto tra vecchia e nuova disposizione

Articolo 116 c. 8 Legge 388/2000	Prima delle modifiche (Legge 388/2000)	Dopo le modifiche (Legge 56/2024)
Situazione debitoria rilevata d'ufficio (lettera b-bis)	Non prevista	In caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Istituti previdenziali o a seguito di verifiche ispettive, la sanzione civile per omissione ed evasione si applica nella misura del 50% se il pagamento dei contributi e premi è effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione; in caso di pagamento rateale, la sanzione ridotta si applica con il versamento della prima rata, ma torna alla misura intera in caso di mancato o insufficiente pagamento delle rate successive

Pertanto, qualora la situazione debitoria venga rilevata d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive si applicherà:

- Per l'omissione il 50% del TUR maggiorato del 5,5%
- Per l'evasione il 15%

Sempre se il pagamento avvenga entro 30 gg. in unica soluzione

Viene inoltre mantenuta la possibilità di rateizzo con le condizioni già viste prima.

Nei casi di omissione contributiva derivante da oggettive incertezze sull'obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono state eliminate le sanzioni civili e saranno previste, sempre con decorrenza da settembre 2024, solo gli interessi legali ex art. 1284 del Codice civile.

Le modifiche alla legge 388/2000

Confronto tra vecchia e nuova disposizione

Articolo 116 c. 8 Legge 388/2000	Prima delle modifiche (Legge 388/2000)	Dopo le modifiche (Legge 56/2024)
Oggettive incertezze giurisprudenziali (comma 10)	Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, applicata una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti	Se il versamento è effettuato entro il termine fissato dagli Istituti previdenziali, non si applica più la sanzione civile ma sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile

Le modifiche alla legge 388/2000



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO

La legge di conversione ha mantenuto il disposto normativo del DL 19/2024 che modifica, con effetto immediato, il c. 15 dell'art. 116 l. 388/2000, prevedendo che sia il ministero del lavoro di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, a fissare i criteri per la riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8, fino alla misura degli interessi legali in specifici casi.

Le modifiche alla legge 388/2000

Confronto tra vecchia e nuova disposizione

Articolo 116 c. 8 Legge 388/2000	Prima delle modifiche (Legge 388/2000)	Dopo le modifiche (Legge 56/2024)
Oggettive incertezze giurisprudenziali e aziende in crisi (comma 15)	(omissis) criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali (omissis) e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria; b) per le aziende in crisi (omissis) e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica(omissis)	(omissis) sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, in caso di: a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali (omissis) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria; b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di CIGS

viene inoltre mantenuta la clausola di salvaguardia che in sostanza introduce un principio di favor per il contribuente prevedendo che l'art. 116 l. 388/2000, si applica in forma residuale qualora vi siano delle dei regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente.



Nuovo sistema di comunicazione

Relatore

Loredana Salis

Consulente del Lavoro.

Responsabile sezione semplificazioni del Centro Studi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.

Rimane invariata la previsione normativa di cui al comma 5 dell'art. 30 del DL 19/2024 che introduce, dal prossimo 01 settembre 2024, un nuovo sistema di comunicazione finalizzato a

- Semplificare gli adempimenti
- Stimolare l'assolvimento di obblighi contributivi
- Favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili

Verranno messe a disposizione dei contribuenti e dei suoi intermediari, anche in termini preventivi, una serie di informazioni, in possesso dell'INPS o pervenute da terzi, relative ai rapporti di lavoro e utili alla determinazione degli obblighi contributivi

Qualora il contribuente intenda regolarizzare la sua posizione in base a quanto emerso dalle risultanze dell'Istituto, si vedrà applicate le sanzioni civili ai sensi dell'art. 116 c. 8 della l. 388/2000 nella seguente misura:

- Omissioni si applica quanto prevede il TUR
- Evasioni si applica il TUR maggiorato del 5,5% max 40%

Viene mantenuta la possibilità del pagamento rateale con regole che abbiamo già visto in precedenza:

- Rispetto puntuale delle scadenze e degli importi
- In caso contrario applicazione delle sanzioni ordinarie di cui alle lettere a) prima e terza parte e b) primo periodo del comma 8 dell'art. 116 l. 388/2000

In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili:

- Per le omissioni si applicherà il TUR maggiorato di 5,5 punti.
- Per le evasioni si applicherà una sanzione pari al 30%

Le sanzioni civili non potranno in ogni caso essere superiore al 40%, per i casi di omissione e del 60% nei casi di evasione, dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Ulteriormente mantenuta la previsione di cui al comma 10 dell'art. 30 del Decreto convertito, ossia l'introduzione di strumenti di controllo e accertamento volti ad intercettare quei fenomeni di irregolarità che sfuggono con l'ordinaria attività ispettiva e di controllo.

Tale nuova modalità andrà in vigore dal 01 settembre 2024

I mezzi con cui l'Ente realizzerà le previsioni di cui a comma 10 potranno essere:

- inviti a comparire di persona per fornire dati e notizie rilevanti;
- inviti, con atto motivato, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti;
- inviti alla compilazione di questionari di carattere specifico rilevanti;
- inviti per ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, atti o documenti o a rendere dichiarazioni in merito ai questionari INPS

Gli esiti dell'accertamento d'ufficio potranno formare avviso di addebito che verrà notificato via pec al contribuente.

Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si applica la **sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b-bis, della legge n. 388 del 2000.**

È questa la vera e sostanziale modifica attuata dalla legge di conversione, perché la formulazione del comma 11 del DL 19/2024 prevedeva che si applicasse

la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera c), della legge n. 388 del 2000.

Previsione non presente nella legge citata.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Milano



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Unione Provinciale di Milano



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO